



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

64

in data

17/03/2026

OGGETTO:

Divieto in Piazzale Campioni d'Italia 1969/70 di effettuare tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non autorizzati e bivaccare o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato, onde evitare il danneggiamento degli stessi

IL SINDACO

Visti:

l'articolo 50, comma 3, 4 e 5 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.lgs. 267/2000;

l'articolo 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.lgs. 267/2000;

l'articolo 7-bis, del D.lgs. 267/2000;

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Premesso che il Piazzale Campioni d'Italia 1969-70 è adibito a parcheggio e, alcune giornate l'anno, previa autorizzazione, ad area Grandi Eventi e come location di varie manifestazioni;

Rilevato che lo spazio succitato nelle ore notturne viene occupato da taluni individui che utilizzano l'area impropriamente per giocare a pallone, con schiamazzi e rumori;

Considerato che i comportamenti sopracitati determinano disturbo alla quiete ed il diritto al riposo dei cittadini soprattutto nelle ore notturne, nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e l'integrità del patrimonio pubblico e privato;

Considerate le continue lamentele dei cittadini per il continuo verificarsi di situazioni di disturbo alla quiete pubblica, ormai quotidiane;

Considerato che il disturbo alla quiete pubblica è un reato definito dall'articolo 659 del Codice Penale italiano che si configura quando schiamazzi, rumori eccessivi o l'uso improprio di strumenti sonori disturbano in modo continuativo e non tollerabile le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone;

Ritenuto quindi opportuno vietare nel piazzale in oggetto e nelle aree pertinenti lo svolgimento di tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati, bivaccare o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete dei cittadini, allo scopo di garantire l'ordinata e serena fruibilità degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato;

Viste le altre Leggi e Regolamenti attualmente vigenti in materia;

ORDINA

Il divieto in Piazzale Campioni d'Italia 1969/70:

- di effettuare tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati;
- bivaccare o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato, onde evitare il danneggiamento degli stessi.
- che copia della presente ordinanza venga affissa mediante cartellonistica nei pressi di tutti gli accessi pedonali e carrabili dell'area in oggetto.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, commi 1 ed 1-bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'attuazione della presente, intimando altresì l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

La presente ordinanza ha efficacia all'atto della pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:

- Prefettura di Cagliari;
- Questura di Cagliari;
- Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPE del Comune di Sestu;
- Settore Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici del Comune di Sestu;
- Settore Polizia Locale del Comune di Sestu;
- Stazione Carabinieri di Sestu;
- Compagnia Barracellare di Sestu;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni), dalla data di notifica del presente atto.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente preposto al controllo, il rispetto e la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.